

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2025, n. 24-1030

Art. 15 L. 241/1990. Approvazione dello schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per i rapporti di collaborazione per le tematiche in materia di sanità animale senza oneri di spesa, fino al 31.12.2029.



Seduta N° 66

Adunanza 22 APRILE 2025

Il giorno 22 del mese di aprile duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Andrea TRONZANO

DGR 24-1030/2025/XII

OGGETTO:

Art. 15 L. 241/1990. Approvazione dello schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per i rapporti di collaborazione per le tematiche in materia di sanità animale senza oneri di spesa, fino al 31.12.2029.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

la Regione Piemonte, e in particolare la Direzione Sanità e il Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ha tra le sue competenze la sorveglianza, prevenzione, controllo delle malattie animali e la predisposizione e gestione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva animale, con particolare riguardo alle malattie di categoria A, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

la gestione delle emergenze epidemiche delle malattie animali comportano la necessità di un supporto tecnico-scientifico da parte di esperti nell'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di tali malattie;

ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 6 ottobre 2014, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV) opera come strumento tecnico – scientifico della Regione Piemonte, e svolge, tra le altre cose:

- ricerca sperimentale sull'eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli

animali, e in particolare delle zoonosi, ovvero delle malattie degli animali che sono trasmissibili all'uomo;

- accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico e operativo necessari all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali;
- sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale e/o vegetale;

i compiti istituzionali della Regione Piemonte e dell'IZSPLV sono strettamente connessi con particolare riferimento alle tematiche in materia di sanità animale nella realizzazione del comune obiettivo di salute pubblica animale e umana.

Considerato che la Regione Piemonte, intende rafforzare il sistema di gestione delle risposte ad emergenze di origine infettiva animale, nonché garantire con maggior efficacia l'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali e in generale delle attività di sanità animale.

Preso atto che il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. ha disciplinato il Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, prevedendo le relative funzioni di supporto e collaborazione tecnico-scientifica delle Regioni e delle ASL per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Dato atto che la citata Legge Regionale n. 13 del 6 ottobre 2014 disciplina le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte della Liguria e della Valle d'Aosta prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

Dato, altresì, atto che:

a seguito di interlocuzioni, tra il competente Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e l'IZSPLV, è stato valutato che sussistono comuni interessi diretti a realizzare rapporti di collaborazione per il perseguimento dell'obiettivo di sanità pubblica veterinaria nell'ambito delle tematiche in materia di sanità animale sopra richiamato ed è stato espresso parere favorevole alla stipula di un Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte – Direzione regionale sanità e l'IZSPLV ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

è stato predisposto dalle parti lo schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte – Direzione regionale sanità e l'IZSPLV ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per il perseguimento dell'obiettivo di sanità pubblica veterinaria nell'ambito delle tematiche in materia di sanità animale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

approvare lo schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte – Direzione regionale sanità e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per i rapporti di collaborazione per le tematiche in materia di

sanità animale senza oneri di spesa, diretti o indiretti, per la Regione e altri enti del sistema Sanitario Regionale;

demandare al Direttore della Direzione regionale sanità la sottoscrizione dell'Accordo quadro di cui all'alinea precedente;

stabilire che l'Accordo quadro di cui sopra ha una durata dalla sottoscrizione dell'ultimo firmatario fino al 31.12.2029 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo;

demandare al Dirigente del competente Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare l'adozione dello schema di accordo attuativo nonché la sottoscrizione degli stessi, stipulati in conformità a tale schema.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e di altri enti del sistema Sanitario Regionale, in quanto trattasi approvazione di uno schema di Accordo quadro tra Regione Piemonte – Direzione regionale sanità e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta per supporto tecnico- scientifico e specialistico e la collaborazione sulle tematiche relative alla sanità animale senza oneri di spesa.

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Accordo quadro da sottoscrivere tra Regione Piemonte – Direzione regionale sanità e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per i rapporti di collaborazione per le tematiche in materia di sanità animale senza oneri di spesa, diretti o indiretti, per la Regione e altri enti del sistema Sanitario Regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare al Direttore della Direzione regionale sanità la sottoscrizione dell'Accordo quadro di cui all'alinea precedente;

3) di stabilire che l'Accordo quadro di cui sopra ha una durata dalla sottoscrizione dell'ultimo firmatario fino al 31.12.2029 e potrà essere rinnovato e/o modificato mediante accordo scritto tra le parti, previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo;

4) di demandare al Dirigente del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare l'adozione dello schema di accordo attuativo nonché la sottoscrizione degli stessi, stipulati in conformità a tale schema;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti o indiretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte e di altri enti del sistema Sanitario Regionale, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art 23, lett. d) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1030-2025-All_1-Accordo_IZS_rev.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA PER TEMATICHE IN
MATERIA DI SANITA' ANIMALE
TRA

Regione Piemonte, C.F. 80087670016, P.IVA 02843860012, con sede in piazza Piemonte, 1 - Torino - (TO), PEC: Rappresentata da..... in qualità di Direttore della Direzione regionale Sanità., autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con DGR.....

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede legale in Torino, Via Bologna n.148 - CAP 10154, P.IVA 05160100011, d'ora in poi denominato "IZSPLV", rappresentato dal Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante

domiciliati, ai fini del presente atto, presso le rispettive sedi di appartenenza di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte, e in particolare la Direzione Sanità e il Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, ha tra le sue competenze la sorveglianza, prevenzione, controllo delle malattie animali e la predisposizione e gestione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva animale, con particolare riguardo alle malattie di categoria A;

- la gestione delle emergenze epidemiche delle malattie animali di categoria A comportano la necessità di un supporto tecnico-scientifico da parte di esperti nell'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di tali malattie;
- la Regione Piemonte intende migliorare la gestione dei sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva animale, con particolare riguardo alle malattie di categoria A, attraverso il supporto tecnico-scientifico da parte di esperti;
- l'IZSPLV opera come strumento tecnico – scientifico della Regione Piemonte, e svolge, tra le altre cose:
 - ricerca sperimentale sull'eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie infettive degli animali, e in particolare delle zoonosi, ovvero delle malattie degli animali che sono trasmissibili all'uomo;
 - accertamenti analitici e il supporto tecnico-scientifico e operativo necessari all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali;
 - sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale e/o vegetale;
- lo Statuto dell'IZSPLV promuove e definisce rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca e miglioramento dei servizi erogati;
- le due istituzioni condividono gli stessi interessi e obiettivi comuni e in particolare intendono perseguire l'obiettivo di garantire l'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle malattie degli animali, soprattutto di categoria A, nonché la gestione dei sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva animale, attraverso il supporto tecnico-scientifico da parte di esperti;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti sono interessate all'avvio di una collaborazione avente ad oggetto l'utilizzo da parte della Regione, per le esigenze della Direzione regionale sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'IZSPLV per il supporto tecnico- scientifico e specialistico sulle tematiche relative alla sanità animale, da attuarsi mediante la stipula di accordi attuativi della presente Convenzione quadro.

Art. 3 - Referenti

Le Parti designano ciascuna uno o più referenti negli accordi attuativi di cui all'art. 5 con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 4 - Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione spazi, competenze, esperienze e

professionalità per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 5 - Accordi attuativi

La collaborazione tra la Regione Piemonte e l'IZSPLV sarà perfezionata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione quadro, da sottoscrivere tra il Dirigente responsabile *pro tempore* del Settore regionale Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale sanità, dal Direttore Generale dell'IZSPLV e dai soggetti interessati.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché l'individuazione dei referenti di cui all'articolo 3 del presente accordo.

In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori.

In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;
- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'IZSPLV provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) l'IZSPLV è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'IZSPLV di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'IZSPLV le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale;
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione;
- g) la Regione dovrà garantire che, i dati particolari e le informazioni ai quali il collaboratore avrà accesso nel corso delle attività svolte, saranno trattati, conservati ed archiviati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) e nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come novellato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101;
- h) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti dell'IZSPLV sono inseriti, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolgono le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

Art. 6 - Oneri finanziari

La presente convenzione non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico delle Parti e di altri enti del sistema Sanitario Regionale.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione ha durata a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e fino al 31.12.2029 ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo quanto previsto al successivo art. 8.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto, eventualmente, diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in

relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 11 – Esenzione per bollo e Registrazione

Il presente accordo-quadro è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del d.P.R. 642/1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Regione Piemonte

Direzione sanità

Il Direttore

.....

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Il Direttore Generale

.....